

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Viale Carso, 23 - **Roma** 00195

Via Cesare Battisti, 8 - **Milano** 20122 Via Goethe, 22 - **Palermo** 90139

Avv. Arturo Salerni - Patroc. in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia Patroc. in Cassazione -

Avv. Mario Antonio Angelelli - Patroc. in Cassazione - Avv. Aldo Ritacco

Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti

Avv. Carmelo Deiana - Avv. Tamara D'Agostini - Avv. Luca Santini - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Cosimo alvaro - Avv. Lorenzo Tardella - Dott.ssa Martina Rodriguez

ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

Appello ex art.576 c.p.p.

I sottoscritti avv. **Arturo Salerni** e avv. **Mario Antonio Angelelli**, difensori - come da procure consolari conferite presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo che si allegano in copia (doc. 1) - rispettivamente delle parti civili:

- **Andrès RECAGNO**, nato a Montevideo (Uruguay) il 23.02.1955, residente in Montevideo (Uruguay) Via Acevedo Diaz 1600, app. 601, nella qualità di **fratello** del Signor **Juan Pablo RECAGNO**, nato a Montevideo il 29 gennaio 1951 e sequestrato a Buenos Aires (Argentina) il 2 ottobre 1976 e tuttora scomparso;
- **Martha Amanda CASAL de REY**, nata a Montevideo (Uruguay) il 18 novembre 1933, nella qualità di **coniuge** di **Gerardo Francisco GATTI**, nato a Montevideo il 30 aprile 1932 e sequestrato a Buenos Aires (Argentina) il 9 giugno 1976 e tuttora scomparso, per il sequestro e sparizione dei quali sono imputati Juan Carlos BLANCO, José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNÁNDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VÁZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Filipe SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA (capo B 1) e Juan Carlos BLANCO (capo B 2) per i delitti pluriaggravati di omicidio volontario ex artt.575, comma 1, nn.1 e 4, 577, comma 1, nn.2, 3 e 4, 61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e per la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione criminalizzata dall'art.630 c.p. [**proc. pen. n.2/15 (3/16 - 4/15 -10/15) R.G. ASS.**], propongono appello contro la sentenza n.1/2017 deliberata in data 17.1.2017 e depositata (entro il termine riservato di 90 giorni) il 10.4.2017 che, con riguardo al detto reato pluriaggravato di omicidio, ha assolto gli imputati ad accezione di Juan Carlos Blanco,

all'epoca Ministro degli Esteri dell'Uruguay e membro del COSENA, ponendo in evidenza i seguenti motivi e riportandosi integralmente alle memorie d'udienza già depositate ed in atti, qui da intendersi integralmente trascritte.

La sentenza impugnata, - pur sicuramente di grande importanza storico-giuridica poiché afferma definitivamente l'esistenza del "Piano Condor" e le responsabilità penali per il delitto di omicidio addebitato ai vertici politico/militari, nel caso di specie Juan Carlos BLANCO, con una motivazione caratterizzata anche da linearità e logica consequenzialità, avendo ampiamente vagliato le risultanze processuali e correttamente disatteso gli infondati argomenti delle difese dei giudicabili - **risulta in definitiva incompleta e parziale**. La sentenza infatti, incomprensibilmente, non estende la condanna a quegli imputati definiti come "ranghi intermedi", con ciò violando le regole in tema di concorso di persone nel reato e di quelle sul sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato ai sensi dell'art.61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e da cui deriva la morte dell'ostaggio.

I

Sul concorso di persone nel reato

Anzitutto, si vuole con questi motivi aderire in toto all'atto d'appello già presentato in data 10.5.2017 dal Procuratore della Repubblica di Roma (in persona del Sostituto, dr.ssa Tiziana Cugini), le cui vantazioni sul punto in disamina si richiamano integralmente. Poi, va comunque valutato in fatto positivamente che la Corte d'Assise di Roma abbia ritenuto provato (ancorché prescritto) il reato ex art.630 c.p. a carico degli imputati che operavano all'interno di "automotores Orletti" (assolti dai reati omicidiari) non in posizione apicale nel sistema repressivo, ma pur sempre inseriti in strutture clandestine di investigazione/detenzione istituzionalmente dirette ad

illegalmente sequestrare, torturare, seviziare e finanche uccidere le vittime, quali oppositori dei regimi politici/militari dittatoriali che, peraltro, a tal fine hanno creato e reso operativo l'accertato piano criminale (c.d. Condor) di soppressione dei dissidenti.

E' affatto palese, allora, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la suddetta Corte non riconosciuto la partecipazione degli imputati di cui trattasi ai delitti di omicidio nonostante la sussistenza dell'elemento materiale e, specialmente, dell'elemento psicologico del loro concorso in quegli orrendi crimini. Più in particolare la Corte ha ritenuto, sempre rispetto alle posizioni dei "quadri intermedi", come quelli per i quali se ne chiede la condanna da parte di queste parti civili, che può affermarsi solo che "...ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni ha partecipato soltanto ad una frazione dell'operazione: ovvero all'individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione. Con riferimento infatti all'uccisione ed alla eliminazione dei cadaveri non si è raggiunta alcuna certezza soggettiva.... (pag. 45 delle motivazioni).

A questa conclusione la Corte arriva però in base ad una convinzione assolutamente non suffragata dalle risultanze processuali: e cioè che i "quadri intermedi" non avessero alcun potere sulla vita delle persone che avevano rapito. Ciò in base al fatto che non tutti i rapiti fossero stati poi uccisi e che chi decideva i trasferimenti (che coincidevano con le sparizioni e dunque le morti) erano in realtà i superiori (...la stessa Nores Montedonico ha specificato che proprio Gavazzo gli avevo detto che i trasferimenti potevano soltanto avvenire con l'autorizzazione del generale Prantl".... (pag. 45 motivazioni).

In realtà dalle numerosissime testimonianze escuse e dalla copiosissima documentazione in atti si può desumere che:

- Si è trattato di una situazione generalizzata di "terrorismo di Stato", che ha visto come compartecipi consapevoli tutti i coautori dei crimini;

- Che, come ha ampiamente illustrato la Dr. Mirtha Guianze Rodriguez, Pubblico Ministero uruguayano che nel suo paese ha svolto le indagini da cui è sorto il procedimento penale celebratosi in quel Paese per gli stessi fatti, il piano di sterminio "...veniva dall'alto, dal Comando, che prevedeva l'eliminazione dei sovversivi e che per portare a compimento questo piano potevano procedere (i quadri intermedi) alla maniera più adeguata...". Con questa chiave di lettura si possono comprendere le (poche) liberazioni dei prigionieri e comunque motivate da dinamiche di collaborazione o di casualità (in ogni caso i personaggi più in vista da un punto di vista politico, come Gerardo Gatti, non avevano scampo), o di "convenienza politica" (come nel caso della messinscena del cd. Chalet Susy).

In ogni caso la peculiarità dei crimini contestati, che si inseriscono in una situazione generalizzata di "terrorismo di Stato", che ne aumenta il disvalore e di conseguenza l'estrema gravità, rende conto del dolo di distruzione che caratterizza le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli i prevenuti (unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti), con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto accadeva nei luoghi di detenzione illegale (nel caso di specie parliamo delle vicende accadute ad "Automotores Orletti" e di cui altri erano quanto meno organici) dei dissidenti politici e di univoco e determinate contributo, quali responsabili "sul territorio", della pianificata distruzione di un determinato gruppo umano: Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che "ai fini del concorso nel delitto di strage (ma, evidentemente, anche in quello di omicidio, n.d.r.), è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia

progettazione delittuosa" (Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in CED Cassazione penale 2016). Più in particolare la stessa sentenza prosegue: "sul piano oggettivo, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art.110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti"¹. Dopodiché, "sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro" (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.)². "Discende che il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del

¹ Conf., Sez. 2, n.23395 del 13.4.2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n.40449 del 10.7.2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n.6489 del 28.1.1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n.11159 del 10.6.1982, Valpreda, Rv. 156308.

² Conf., Sez. 2, n.18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n.1271 del 5.12.2003, Misuraca, Rv. 228424.

delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle "terroristiche di regime", n.d.r.), organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo" (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.).

Con specifico riferimento agli imputati 1 José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNÁNDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VÁZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Filipe SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA, assolti, infatti, nella loro qualità di crudeli sequestratori e torturatori, reati per cui sono stati soltanto prescritti, hanno realizzato certamente un segmento di quel macabro percorso di morte, nella spregevole condivisione della pianificata soppressione delle vittime. Peraltro, la sentenza d'Assise, nel recepire le testimonianze escuse siccome ampiamente attendibili, li riconosce, almeno in parte, come ufficiali dei servizi uruguaiani (Sid); dopodiché, attribuisce a detto organismo una primaria funzione nell'"annientamento" dell'opposizione al regime militare

golpista. Ma, i Giudici della sentenza da impugnarsi, operando un vero e proprio travisamento dei dicta della sentenza di legittimità che ha riguardato i fatti dell'ESMA, non si avvedono che, per l'appunto, i principi di diritto colà enucleati in (simili) casi di sparizione forzata onde affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina ancorché non posto al vertice dell'ESMA (come gli imputati aguzzini di Automotores Orletti) per l'omicidio delle persone offese, stabiliscono che "a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese (nel nostro caso, comunque, l'imputato ha avuto fin troppo ravvicinati "contatti" colle vittime, essendo stato solamente prescritto in relazione al loro sequestro a scopo di estorsione, n.d.r.), l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente, l'Astiz, n.d.r.) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio" (Cass. Pen., Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag.1436).

II

Sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 c.p.

La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in risalto come l'exitus letale costituisca una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estortivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, coll'exitus conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà connaturate a quel tipo di sequestro). La Corte di Cassazione ha più volte statuito statuito che la prevedibilità (e, conseguentemente, la rimproverabilità, sotto il profilo almeno del dolo eventuale) del nefasto evento a soggetti che, avendo concorso soltanto nel reato permanente nella fase iniziale della consumazione, si sono visti, comunque, accollare l'evento morte, è affatto idonea a concluderne la responsabilità ex art.630 c.p., comma 3 (che commina l'imprescrittibile pena dell'ergastolo). Premesso che è principio consolidato che il "profitto" del sequestro estorsivo non necessariamente debba consistere in una somma di denaro, ben potendo consistere in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in *CED Cass. n.177559*; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, *ivi n.186472*; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in *C.P. 1999*, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, *ivi 2007*, pag.2496), il ragionamento dei supremi Giudici si dipana partendo dal fatto che l'exitus letale del sequestro costituisca "una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, in *CED Cass., 2012*). E tale ultimo assunto, quanto al carattere proteiforme del contributo apportato da ciascuno dei ricorrenti al dispiegarsi della condotta delittuosa nelle varie fasi realizzative, trova radicamento nella giurisprudenza consolidata, la quale ha, da gran tempo, evidenziato che l'attività del correo nel delitto ex art. 630 c.p. ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o

psicologico o ad alcune delle fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione dell'impresa criminosa³. Sempre nella stessa pronuncia si è posto in evidenza che "gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'efferatezza dei vertici militari golpisti dell'America latina si eguaglia per difetto ai capi delle nostrane associazioni mafiose, n.d.r.), accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa l'indiscussa adesione alla scellerata pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei partecipanti, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto

³ Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in *Giust. pen.*, 1993, II, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contribuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, prestando opera di supporto logistico e tenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente al sequestro e alla prima sistemazione dell'ostaggio presso un magazzino; svolgendo opera da "basista" al fine di seguire i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verifica dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. 1, n.267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verifica fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti" (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, cit.).

Di conseguenza si deve ritenere corretto, conclude l'anzidetto autorevole arresto, che "qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate"⁴.

L'attento esame dell'elemento soggettivo in capo ai prevenuti, porta più correttamente all'individuazione del **dolo diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo**, "che si ha quando, come nella specie in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie, la morte (anche se da altri cagionata in diverso centro di repressione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e cioè, le gravissime lesioni inferte dalle mostruose torture e sevizie, n.d.r.)" (ex pluribus, Cass. Pen., Sez. 1, 26.3.2015, E.M.H., n.37606, in *Diritto & Giustizia* 2015, 17 settembre; Cass. Pen., Sez. 1, 31.5.2011, R.L., n.30694).

⁴ Conf., ex multis, Sez. 2, n.4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n.9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n.1515 del 17.12.1984, Rv. 167881.

In conclusione, alla stregua dei motivi dianzi esposti, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare gli imputati José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNÁNDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VÁZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Filipe SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA per il delitto di omicidio contestato e, per l'effetto, accogliere le conclusioni degli appellanti parti civili come rassegnate in primo grado, nonché condannare gli imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa delle stesse parti civile per il doppio grado del giudizio di merito.

Con riserva di ulteriori motivi

Roma, 20.5.2017


(avv. Mario Antonio Angelelli)

(avv. Arturo Salemi)

PROCURA

La sottoscritta **Martha Amanda CASAL de REY**, nata a Montevideo (Uruguay) il 18 novembre 1933, residente in Montevideo (Uruguay) Via Cavia 2813, app. 503, nella qualità di **coniuge** del Signor Gerardo Francisco **GATTI**, nato a Montevideo il 30 aprile 1932 e sequestrato a Buenos Aires (Argentina) il 9 giugno 1976 e tuttora scomparso, e per tale motivo costituita parte civile nel procedimento penale n. 31079/05 R.G.N.R. Procura Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli dal quale è rappresentato e difeso come da procura consolare conferita il 19/09/2013 innanzi al funzionario delegato del Consolato d'Italia a Montevideo, di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Mario Antonio Angelelli, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati **Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA**, nato a Montevideo il 2/10/1939, **Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ**, nato a Montevideo il 8/02/1940, **Ricardo Josè MEDINA BLANCO**, nato in Uruguay il 1/08/1948, **Gilberto Valentin VAZQUEZ BISIO**, nato a Rivera (Uruguay) il 20/08/1945, **Luis Alfredo MAURENTE MATA**, nato a Maldonado (Uruguay) il 1/03/1947, **Pedro Antonio MATO NARBONDO**, nato a Rivera (Uruguay) il 24/09/1941, **Josè Felipe SANDE LIMA**, nato in Uruguay il 15/04/1948, **Ernesto SOCA**, pseudonimo *Dracula*, nato in Uruguay il 24/08/1949, **Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA**, nato a Montevideo il 7/01/1936 e **Jorge Alberto SILVEIRO QUESADA**, nato a Montevideo il 20/09/1945, per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione B1 e B2, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito.

Concede a tal fine al nominato procuratore e difensore tutte le facoltà di legge per l'espletamento del presente mandato, nessuna esclusa, ivi compresa quella di nominare sostituti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli, in Roma, Viale Carso 23.






Ambasciata d'Italia
Montevideo
Cancelleria Consolare

Rep. 22/2017

Io sottoscritta Antonella Maria VALLATI, Capo della Cancelleria Consolare di Montevideo, delegata all'esercizio (Decreto Delega n. 25 del 1.12.2015) attesto che Martha Amanda CASAL de REY, nata a Montevideo (Uruguay) il 18 novembre 1933, identificata in base alla carta d'identità uruguayana n. 710.825-5 rilasciata il 23.07.2008 dal Ministero dell'Interno uruguayano, ha sottoscritto in mia presenza il documento che precede previo accertamento della sua identità personale.

Montevideo, 23/05/2017

7794
Cancelleria Consolare
Antonella Maria Vallati


AMBASCIATA D'ITALIA
MONTEVIDEO
23.05/2017
CASAL DE REY MARTHA AMANDA
Art. T.C. 18A
Gratuito Art. 60 D.lgs 71/11/1976 art. 3



PROCURA

Il sottoscritto **Andrés RECAGNO**, nato a Montevideo (Uruguay) il 23.02.1955, residente in Montevideo (Uruguay) Via Acevedo Diaz 1600, app. 601, nella qualità di **fratello** del Signor Juan Pablo RECAGNO, nato a Montevideo il 29 gennaio 1951 e sequestrato a Buenos Aires (Argentina) il 2 ottobre 1976 e tuttora scomparso, e per tale motivo costituito parte civile nel procedimento penale n. 31079/05 R.G.N.R. Procura Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Arturo Salerni dal quale è rappresentato e difeso come da procura consolare conferita il 19/09/2013 innanzi al funzionario delegato del Consolato d'Italia a Montevideo di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Arturo Salerni, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi d ogni grado del giudizio, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati **Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA**, nato a Montevideo il 2/10/1939, **Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ**, nato a Montevideo il 8/02/1940, **Ricardo Josè MEDINA BLANCO**, nato in Uruguay il 1/08/1948, **Gilberto Valentin VAZQUEZ BISIO**, nato a Rivera (Uruguay) il 20/08/1945, **Luis Alfredo MAURENTE MATA**, nato a Maldonado (Uruguay) il 1/03/1947, **Pedro Antonio MATO NARBONDO**, nato a Rivera (Uruguay) il 24/09/1941, **Josè Felipe SANDE LIMA**, nato in Uruguay il 15/04/1948, **Ernesto SOCA**, pseudonimo *Dracula*, nato in Uruguay il 24/08/1949, **Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA**, nato a Montevideo il 7/01/1936 e **Jorge Alberto SILVEIRO QUESADA**, nato a Montevideo il 20/09/1945, per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione B1 e B2, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito.

Concede a tal fine al nominato procuratore e difensore tutte le facoltà di legge per l'espletamento del presente mandato, nessuna esclusa, ivi compresa quella di nominare

sostituti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Arturo Salerni, in Roma, Viale
Carso 23.

A. Recagno
A. RECAGNO



*Ambasciata d'Italia
Montevideo
Cancelleria Consolare*

Rep. 21/2017

Io sottoscritta Antonella Maria VALLATI, Capo della Cancelleria Consolare di
Montevideo, delegata all'esercizio (Decreto Delega n. 25 del 1.12.2015) attesto che
Andrès RECAGNO, nato a Montevideo (Uruguay) il 23.02.1955, identificato in base a
carta d'identità uruguayana n. 1.139.534-7 rilasciata il 03.02.2017 dal Ministero
dell'Interno uruguayano, ha sottoscritto in mia presenza il documento che precede
previo accertamento della sua identità personale.
Montevideo, 23/05/2017

Antonella Vallati
Cancelleria Consolare
Montevideo

AMBASCIATA D'ITALIA
MONTEVIDEO

23/05/2017 Montevideo, Uruguay

RECAGNO ANDRES

Art. T.C. 18A

Gratuito Art 66 D.lgs 71/11 Lettera c

